



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Jonian Department - Mediterranean Economic and Legal
Systems: Society, Environment, Cultures



ANNALI 2016 – ANNO IV (ESTRATTO)

ANTONELLA ZELLA

Dalla proprietà alla non proprietà dei beni comuni: l'evoluzione della funzione sociale

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

COORDINATORE DELLA COLLANA

Francesco Mastroberti

COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO

Bruno Notarnicola, Domenico Garofalo, Riccardo Pagano, Giuseppe Labanca, Francesco Mastroberti,
Nicola Triggiani, Aurelio Arnese, Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Domenico Garofalo, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Antonio Felice Uricchio, Annamaria Bonomo,
Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Daniela Caterino, Michele Indelicato, Ivan Ingravallo, Giuseppe
Labanca, Antonio Leandro, Tommaso Losacco, Giuseppe Losappio, Pamela Martino, Francesco
Mastroberti, Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi, Ferdinando
Parente, Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Sebastiano Tafaro,
Nicola Triggiani, Umberto Violante

COMITATO REDAZIONALE

Stefano Vinci (coordinatore), Cosima Ilaria Buonocore, Patrizia Montefusco,
Maria Rosaria Piccinni, Adriana Schiedi

Redazione:

Prof. Francesco Mastroberti
Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Convento San Francesco, Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
E-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it
Telefono: + 39 099 372382
Fax: + 39 099 7340595
<http://www.annalidipartimentojonico.org>

Antonella Zella

**DALLA PROPRIETA' ALLA NON PROPRIETA' DEI BENI COMUNI:
L'EVOLUZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE***

ABSTRACT	
<p>Il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali appartengono al progetto costituzionale ma sono allo stesso tempo caratteristica essenziale dell'attuale fase di globalizzazione del diritto. All'interno del nostro ordinamento, si stanno registrando molteplici cambiamenti i quali comportano una sostanziale modifica delle principali attribuzioni che connotano il diritto di proprietà. In detta trasformazione, il tema del diritto di proprietà e dei beni comuni rappresenta una significativa ipotesi. I beni comuni si pongono quale costituzionalizzazione della proprietà e della persona sociale, atta al soddisfacimento dei bisogni essenziali di vita. In virtù di ciò, si potrebbe interpretare l'art.42, comma 2 Cost., nel senso che la proprietà dei beni comuni, pubblica o privata che sia, è intrinsecamente limitata dalla facoltà di accesso e uso riconosciute a chiunque abbia un interesse conforme alla natura del bene, ove ciò serva a garantire l'interesse all'uso del bene oltre le forme dell'appartenenza esclusiva, al fine di ricostruire una fisionomia della proprietà al passo con i nuovi valori di sistema democratico.</p>	<p>The recognition and protection of fundamental rights belong to the constitutional project but at the same time essential characteristic of the current phase of globalization of law. In our system, we are experiencing many changes which entail a substantial change in the principal powers that characterize the right to property. In such processing, the issue of property and commonweals goods is a significant assumption. Commonweals arise as a constitution of property and social person, able to meet the essential needs of life. In virtue 'of this, one could interpret the art.42, paragraph 2 of the Constitution.,in the sense that ownership of the commons, public or private, that is, is inherently limited by the ability to access and use to any person with an interest conformity with the nature of the good, where this is necessary to ensure the use of interest well beyond the forms of belonging exclusively, with the purpose to reconstruct a physiognomy of the property to the footstep with the new values of system democratic.</p>
Diritto privato – proprietà - beni comuni	Private law – properties - commonweals

SOMMARIO: 1. Diritti fondamentali e proprietà. 2.Verso i beni comuni. 3. Una rilettura dell'art. 42, comma 2 Costituzione.

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

1. La proprietà «terribile, e forse non necessario diritto»¹.

Bentham ha definito detto dubbio «sovversivo dell'ordine sociale»². La costituzionalizzazione della proprietà, per mezzo della sua funzione sociale, costituisce una sintesi complessa tra la visione liberista della proprietà, anche in termini di diritto naturale dell'individuo, e la visione socialista, in un'ottica solidaristica ed egualitaria. Ebbene, il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali appartengono al progetto costituzionale ma sono allo stesso tempo caratteristica essenziale dell'attuale fase di globalizzazione del diritto³. Le carte dei diritti di carattere sovranazionale e internazionale insieme alle costituzioni contemporanee arricchiscono di sempre nuovi diritti umani il panorama giuridico. Si è di recente argomentato in ordine alle potenzialità trasformative dei diritti, nella loro unitarietà scevra dall'appartenenza agli ordinamenti nazionali, in considerazione della materialità delle situazioni e dei bisogni⁴.

Nell'ambito del diritto di proprietà, detta evoluzione ha generato, all'interno del nostro ordinamento, sul fronte civilistico molteplici cambiamenti, che –pur non avendo ancora prodotto riforme del codice civile– riguardano sia l'oggetto del diritto determinando un ampliamento della categoria dei beni, sia il diritto in sé comportando in alcuni casi una sostanziale modifica delle principali attribuzioni che connotano il diritto del proprietario. Occorre, pertanto, guardare ai diritti fondamentali come diritti in movimento spostandosi da una prospettiva statica ad una dinamica, nella quale cioè il diritto in azione è in continuo divenire anche grazie all'opera di chi è chiamato ad attribuire nuovo significato agli evolutisi valori fondamentali. L'affermazione della Consulta, secondo la quale l'evoluzione sociale porta con sé diritti di nuova generazione, ovvero impone una interpretazione dei preesistenti diritti che sia adeguata al nuovo corso storico, ci induce a ritenere maturi i tempi per attualizzare anche la lettura del diritto di proprietà⁵.

¹ Così, Beccaria, 1764, 22.

² Bentham, 1843, 9.

³ Kennedy, 2006, 19. Nella ricostruzione di Kennedy, i primi settant'anni del secolo XX vedono delinearsi una seconda globalizzazione giuridica. Nella nuova fase, la parola d'ordine è il sociale (The Social) e il protagonista è il legislatore, che limita e corregge il diritto astratto dei codici con la legislazione speciale, volta a tutelare e proteggere soggetti deboli (ad esempio, lavoratori subordinati e locatari). L'essenza di questa nuova coscienza giuridica è, prima di tutto, una critica al pensiero giuridico classico, accusato di non rispondere più alle nuove esigenze sociali e di abusare del metodo deduttivo, giacché attraverso di esso gli esponenti del pensiero giuridico classico mentre affermavano di dedurre in via interpretativa le regole dai principi, in realtà, cercavano di adattare il diritto a uno scenario scandito da fenomeni di industrializzazione, urbanizzazione, globalizzazione dei mercati, i quali producevano tensioni crescenti tra forza lavoro e capitale, tra grandi e piccole imprese, che non potevano più essere governate soltanto dal diritto dei codici, ma richiedevano ampi progetti di riforme. La coscienza giuridica che si diffonde in questa fase sostituisce al dogma della volontà e ai suoi corollari una concezione del diritto quale mezzo per raggiungere scopi di carattere sociale.

⁴ Rodotà, 2012b.

⁵ Un primo dato che ricorre nella ricostruzione dei singoli nuovi diritti è la loro esplicita affermazione nella seconda metà degli anni '80. Ciò è chiaramente collegato alla nota svolta giurisprudenziale del

In detta trasformazione, il tema del diritto di proprietà e dei beni comuni rappresenta una significativa ipotesi: «vi è, difatti, una sottile sfuggente e fluida linea di unione tra questi, talvolta imprescrittibili, fenomeni, prima, ed istituti giuridici, poi, i quali, insieme, contribuiscono ad adeguare metodologia e sistemi normativi al mutare della realtà fenomenologica»⁶. Alla luce di detta prospettiva, la relazione tra proprietà e beni comuni, risponde, altresì, alla finalità di meglio comprendere la non categoria dei beni non proprietari tipica dei beni comuni, la cui logica inclusiva⁷ è opposta a quella che contraddistingue il diritto di proprietà, ma che può essere compresa solo ove si comprenda profondamente la logica proprietaria. In virtù degli innumerevoli aspetti della proprietà, i beni comuni si pongono quale costituzionalizzazione della proprietà e della persona sociale, atta al soddisfacimento dei bisogni essenziali di vita, in virtù dell'affermazione di uno *status personae* universale, in chiave egualitaria e solidaristica ed in quanto appartenenza al *genus* umanità⁸.

2. In numerosi Paesi, il tema dei beni comuni è al centro di un intenso dibattito⁹ che coinvolge studiosi di diverse discipline, oltre che in continuo rinnovamento¹⁰. Detto processo appare rispondere alla necessità, accentuatasi durante la recente crisi economica¹¹, di aggiornare alcune categorie consolidate, nonché in virtù della rivalutazione della funzione sociale ed ambientale dei beni comuni.

Si è sostenuto che senza l'assicurazione dei beni primari – quali: acqua, cibo, aria, conoscenza- non può esservi alcun effettivo riconoscimento di diritti fondamentali ed umani, destinati, altrimenti, a restare un «catalogo di buone intenzioni, piuttosto che di conquiste effettive»¹². In tal senso, non appare irrilevante la presenza in Europa di esperienze di proprietà collettive, in cui immediato è il legame fra il bene e la comunità

1987 che portò la Consulta ad abbandonare il precedente orientamento restrittivo per approdare ad una lettura, poi consolidatasi nel corso del tempo, dell'art. 2 cost. quale clausola generale in grado di ampliare il significato delle disposizioni costituzionali sui diritti, conferendo a nuovi bisogni e nuove istanze, anche di prevalente natura sociale -fino ad allora considerate al massimo espressione di interessi generali o diffusi- lo status di diritti fondamentali. Questa «dottrina dei nuovi diritti» si trova peraltro enunciata, in modo esplicito, dal Presidente Saja, nella Relazione sulla giustizia costituzionale nel 1987, ove egli precisava che se «la società si trasforma con ritmo veloce e talvolta vertiginoso, sicché le categorie culturali tradizionali possono spesso risultare non più aderenti alla realtà ... il compito della giurisprudenza» è «di rendersi sensibile interprete delle nuove esigenze». La Consulta – «non è rimasta ... su posizioni statiche, ma, utilizzando gli strumenti consentiti dall'ordinamento, non ha mai perduto di vista l'incessante dinamica della vita moderna», così da porre «tutto il suo impegno affinché la norma costituzionale fosse idonea, nello spirito del sistema, ad assecondare la progressiva realizzazione dello Stato di democrazia sociale».

⁶ Così, Rinaldi, 2014, 7.

⁷ In tal senso, Habermas, 1998, 6.

⁸ In tal senso, Baldassarre, 1997, 3; Rodotà, 2012a, 140.

⁹ In argomento, Nespore, 2013; si veda anche Nespore 2003.

¹⁰ Cfr. Fondazione Lelio e Lisli Basso-Isocco, 2013; Iannello, 2013; Vitale, 2013; Settis, 2012; Mattei, 2011.

¹¹ Ciervo, 2012, 1.

¹² Così, Savater, 2000, 105. L'A. si riferisce, in particolare a «libertà, giustizia, assistenza».

di riferimento; così, analogamente, in Italia esistono proprietà collettive come le partecipanze dell'Emilia Romagna che rappresentano una realtà agricola gestita in comune sulla base di una forma di appartenenza collettiva, quale prova della non inevitabilità dell'appartenenza sui beni produttivi. Allo stato attuale, non appare esistente una definizione condivisa ed universale di bene comune. In generale, sono considerati beni comuni tutti quei beni e quelle risorse che ogni individuo condivide e sfrutta insieme ad altri esseri umani, dal cui godimento nessuno può essere escluso. Di particolare interesse appare la nozione di bene comune proposta dalla Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici in data 14 giugno 2007, mai tradotta in legge¹³. Vengono definiti beni comuni quelle «cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona». Essi «devono essere salvaguardati sottraendoli alla logica distruttiva del breve periodo, proiettando la loro tutela nel mondo più lontano, abitato dalle generazioni future»¹⁴. Secondo la Commissione, tali cose possono essere in proprietà di soggetti pubblici o privati; su di esse deve essere comunque garantita la fruizione collettiva; chiunque può agire in via giudiziaria per la tutela dei diritti connessi alla protezione e al godimento dei beni comuni; solo lo Stato può agire per il risarcimento dei danni a essi arrecati.

La Corte di cassazione, in ossequio a detta definizione, si è espressa in materia di valli da pesca¹⁵.

Dal punto di vista teorico, il concetto esprime l'aspirazione al superamento delle forme proprietarie tipiche dell'ideologia borghese, fondate sull'appropriazione e lo sfruttamento individuale ed escludente dei beni¹⁶; è finalizzato alla costituzionalizzazione della persona, attraverso strumenti diversi da quelli proprietari, «dunque fuori da una logica puramente mercantile»¹⁷. Con i beni comuni «compare una dimensione diversa, che ci porta al di là dell'individualismo proprietario e della

¹³ Proposta di legge di delega al Governo per la modifica del Capo II del Titolo I del Libro III del Codice Civile. In argomento, Mattei, Reviglio e Rodotà, 2007, nonché Mattei, Reviglio e Rodotà, 2012.

¹⁴ Rodotà, 2012 b. Rientrano in questa categoria: «i fiumi i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l'aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate». Categoria astrattamente corrispondente a quella tradizionale dei beni c.d. demaniali.

¹⁵ Cass. S.U. 14.2.2011, n. 3665, dove si afferma che «l'esigenza interpretativa di «guardare» al tema dei beni pubblici oltre una visione prettamente patrimoniale - proprietaria per approdare ad una prospettiva personale - collettivistica»; con la conseguenza che quando «un bene immobile, indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla realizzazione dello Stato sociale (...), detto bene è da ritenersi, al di fuori dell'ormai datata prospettiva del *dominium* romanistico e della proprietà codicistica, comune vale a dire, prescindendo dal titolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini». Cfr. Cortese, 2011, 1170. Si vedano anche le sentenze Cass. S.U. 18.2.2011, n. 3811; Cass. S.U. 16.2.2011, n. 3812.

¹⁶ Per tutti, Rodotà, 2013; Lucarelli, 2013.

¹⁷ Rodotà, 2012c, 105.

tradizionale gestione pubblica dei beni»¹⁸; una dimensione questa in cui nessuno abbia la possibilità di escludere l'altro¹⁹. Detta individuazione concettuale porta all'offuscamento della distinzione tra pubblico e privato²⁰, e la tensione concettuale verso un *tertium genus* di diritto, che sia in grado di assicurare tecniche decisionali improntate non più alla sola rappresentanza, ma anche alla democrazia partecipativa²¹. La proprietà dei beni comuni, dunque, quale non proprietà individuale, bensì accessibile a tutti, opposta alla logica esclusiva che caratterizza il diritto di proprietà, nella sua tradizionale accezione²². I beni comuni non proprietari, in virtù della pretesa inclusiva, si pongono al di là degli ordinamenti nazionali, in nome di una personalità umana universale tale da garantire effettivo soddisfacimento della pretesa dei diritti umani fondamentali, in special modo i beni comuni fondamentali quali l'acqua; il cibo; l'istruzione; l'ambiente e l'aria²³; la salute; le risorse energetiche.

Pare, dunque, affievolirsi la logica esclusivamente individualistica del godimento pro sé, in favore di interessi umani generali, orientati in chiave solidaristica, sempre nella stessa ottica della «funzionalizzazione della proprietà» presente nella Carta costituzionale.

3. L'idea che la funzione sociale rappresenti oggi la ricerca di una legittimazione giuridica per le rivendicazioni dei beni comuni sembra porsi in contrasto con la sua matrice storica. È stato autorevolmente sostenuto che la funzione sociale della

¹⁸ Rodotà, 2012b.

¹⁹ Così, Cerulli Irelli- De Lucia, 2014, 3.

²⁰ Bobbio, 2007, 126.

²¹ In argomento, Somma, 2011, 462; Ferrarese, 2010, 29.

²² Il riferimento è alle legislazioni liberali e più moderne, segnatamente agli artt. 832 cod. civ. ed all'art.544 del Code civil del 1804.

²³ A tal proposito, il riconoscimento su base universale dei diritti inviolabili di cui all'art.2 cost. e il diritto alla salute di cui all'art.32 cost. hanno consentito di tornare a riflettere sul diritto alla salute con approccio rinnovato. Ci si riferisce al caso Ilva di Taranto. V. ordinanza del Gip di Taranto, 26 luglio 2012, con la quale si ordina il sequestro di sei impianti dell'Ilva. Il Giudice, Dott. Todisco, ha motivato il provvedimento osservando che la situazione dell'Ilva «impone l'immediata adozione, a doverosa tutela di beni di rango costituzionale che non ammettono contemperamenti, compromessi o compressioni di sorta quali la salute e la vita umana, del sequestro preventivo». Non solo. Dopo aver considerato che «l'imponente dispersione di sostanze nocive nell'ambiente urbanizzato non ha cagionato e continua a cagionare non solo un grave pericolo per la salute (pubblica)», ma «addirittura un gravissimo danno per le stesse, danno che si è concretizzato in eventi di malattia e di morte», si conclude che coloro che hanno gestito l'Ilva hanno «continuato in tale attività inquinante con coscienza e volontà per la logica del profitto, calpestando le più elementari regole di sicurezza». «In tal senso, le conclusioni della perizia medica sono sin troppo chiare. Non solo, anche le concentrazioni di diossina rinvenute nei terreni e negli animali abbattuti costituiscono un grave pericolo per la salute pubblica ove si consideri che tutti gli animali abbattuti erano destinati all'alimentazione umana su scala commerciale e non, ovvero alla produzione di formaggi e latte. Trattasi di un disastro ambientale inteso chiaramente come evento di danno e di pericolo per la pubblica incolumità idoneo ad investire un numero indeterminato di persone». Dopo decenni in cui i giuristi hanno privilegiato la chiave individualista nella lettura del diritto alla salute, il caso Ilva fa riemergere il potere del diritto alla salute nella sua capacità di generare dispositivi di controllo dei modi di produzione. In argomento, Labanca, 2008.

proprietà si iscrive fra i dispositivi propri di un sistema capitalista²⁴. Tuttavia, nella prospettiva costituzionale la proprietà muta il contenuto intrinseco della situazione soggettiva, in funzione della realizzazione di finalità superindividuali. Ciò, senza spogliarsi della natura di mezzo di tutela della libertà dell'individuo: è il legislatore che in relazione al tipo di bene riguardato, determina il contenuto dell'appartenenza. Ci si chiede se la funzione sociale può legittimare le violazioni del diritto di proprietà, condotte in nome del sociale. Si è, al riguardo sostenuto che «l'inattività del proprietario, quando siano posti a suo carico obblighi e oneri, determina una sopravveniente carenza di legittimazione alla titolarità o all'esercizio del diritto di proprietà»²⁵. In questa direzione, si avrebbe tutela e meritevolezza giuridica solo nell'ipotesi di esercizio illegittimo della proprietà. Secondo altri, l'obbligo entra nella struttura interna della proprietà, ne modifica il genotipo e la relativa fisionomia proprietaria²⁶; «lo schema del diritto soggettivo viene corretto o integrato da un elemento prescrittivo, che impone al proprietario la realizzazione di più equi rapporti sociali»²⁷. Sarebbe pertanto più corretto, nella riferita rilettura dei diritti fondamentali, interpretare l'art.42, comma 2 Cost., nel senso che la proprietà dei beni comuni è intrinsecamente limitata dalla facoltà di accesso e uso riconosciute a chiunque abbia un interesse conforme alla natura del bene²⁸. Detta interpretazione distingue accesso, uso e proprietà: l'accesso deve essere riconosciuto indipendentemente dalla titolarità, ove ciò serva a garantire l'interesse all'uso del bene oltre le forme dell'appartenenza esclusiva.

Alla conformazione della proprietà, si affiancherebbe, dunque, altra declinazione della funzione sociale, di segno opposto, traghettando la dimensione del possedere in quella dell'essere, comunque proclamata dalla Costituzione!

Riferimenti bibliografici

Baldassarre A. (1997). *Diritti della persona e valori costituzionali*. Torino: Giappichelli.

Beccaria C. (1764). *Dei delitti e delle pene*. Livorno: Istituto Italiano Edizioni.

Bentham J. (1843). *Principles of the civil code*. Edinburgh: Bowring Edition.

²⁴ Rodotà, 1960, 1252 ss.

²⁵ Rodotà, 1960, 1313. La stessa ratio dell'art.838 cod.civ. che giudica espropriabili beni produttivi abbandonati dal proprietario, ovvero fondi urbani il cui deperimento può nuocere al decoro cittadino, all'arte, alla sanità pubblica, milita in questo senso, sebbene richieda ai fini operazionali un provvedimento di esproprio ad hoc.

²⁶ Pisani, 2014, 3.

²⁷ Moscarini, 2006, 96.

²⁸ In tal senso, Rodotà (2012c), 311 ss. Su questa linea è anche Mattei (2013).

- Bobbio N. (2007). *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*. Roma-Bari: Laterza.
- Cerulli Irelli V.- De Lucia L. (2014). Beni comuni e diritti collettivi. *Pol. dir.*, p.3 ss.
- Ciervo A. (2012). *Beni comuni*. Roma: Ediesse.
- Cortese F. (2011). Dalle Valli da pesca ai beni comuni: la Cassazione rilegge lo statuto dei beni pubblici? *Gior. dir. amm.*, p.1170 ss.
- Ferrarese M.R. (2010). *La governance tra politica e diritto*. Bologna: Il Mulino.
- Fondazione Lelio e Lisli Basso-Isocco (2013). *Tempo di beni comuni. Studi multidisciplinari*. Roma: Ediesse.
- Habermas J. (1988). *L'inclusione dell'altro*. Milano: Feltrinelli.
- Iannello C. (2013). Beni pubblici versus beni comuni. www.forumcostituzionale.it.
- Labanca G. (2008). Inquinamento ambientale e tutela del cittadino: il «caso Taranto», in *Colloqui di diritto privato*. Bari: Laterza.
- Luccarelli A. (2013). *La democrazia dei beni comuni*. Roma-Bari: Laterza.
- Marella M.R. (2013). La funzione sociale oltre la proprietà. *Riv. crit. dir. priv.*, IV.
- Mattei U. Reviglio E. Rodotà S. (2007). *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica*. Bologna: Il Mulino.
- Mattei U. Reviglio E. Rodotà S. (2010). *I beni pubblici. Dal governo democratico dell'economia alla riforma del codice civile*. Roma: Scienze e Lettere Editore Commerciale.
- Mattei U. (2011). *Beni comuni*. Roma-Bari: Laterza.
- Matteo U. (2013). Una primavera di movimento per la «funzione sociale della proprietà». *Riv. crit. dir. priv.*.
- Moscarini A. (2006). *Proprietà privata e tradizioni costituzionali comuni*. Milano: Giuffrè.
- Nespor S. (2003). Law & Contemporary problems, in J. Boyle *The Public Domain*. vol.66.
- Nespor S. (2013). L'irresistibile ascesa dei beni comuni. www.federalismi.it.
- Pisani A. (2014). Sulla funzione sociale del diritto di proprietà, in *Turin Law Review Iuventuti Cupidae Legum*.
- Rinaldo F. (2014). Proprietà e “beni comuni”, verso il “bene comune”? www.diritti fondamentali.it, p.7.
- Rodotà S. (1960). Note critiche in tema di proprietà. *Riv. trim.*, p. 1252 ss.
- Rodotà S. (2012a). *Il diritto di avere diritti*. Roma-Bari: Laterza.
- Rodotà S. (2012 b). Il valore dei beni comuni. www.acquabenecomune.org.
- Rodotà S. (2012c). Postfazione. Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide, in M.R. Marella (a cura). *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*. Verona: Ombre corte.
- Rodotà S. (2013). *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*. Bologna: Il Mulino.
- Settis S. (2012). *Azione popolare*. Torino: Einaudi.
- Kennedy D. (2006). Three Globalizations of Law and Legal Thought: 1850-2000, in D.M. Trubek and A. Santos. *The New Law and Economic Development. A Critical*

Appraisal. Cambridge: Cambridge University Press, p.19 ss.

Vitale E. (2013). *Contro i beni comuni. Una critica illuministica*. Roma-Bari: Laterza.

Somma A. (2011). Democrazia economica e diritto privato. Contributo alla riflessione sui beni comuni. *Materiali*, p. 461 ss.

Savater F. (2000). *Etica per un figlio*. Roma- Bari: Laterza.